



Ministero della cultura
GALLERIA NAZIONALE
D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER IL SOSTEGNO AL RESTAURO DELL'OPERA "IDEA N.2" DI EDGARDO MANNUCCI APPARTENENTE ALLA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

TRA

il Ministero della Cultura (nel seguito denominato MIC) - **Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea** (di seguito: "**Galleria**" o "**Sponsee**"), con sede legale in Viale delle Belle Arti 131 – 00197 Roma, C.F. 97855290587, P.IVA 17775861002, codice IPA: B33GZM, in persona dell'Arch. Renata Cristina Mazzantini quale Direttore Generale della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

E

Anvideas Srl - con sede in Via Procaccini 19 – 20121 – Milano - C.F. 06278100968, P.IVA 06278100968, in persona del Dott. Sergio Gamba quale Rappresentante Legale (di seguito anche "**Anvideas**" o "**Sponsor**")

di seguito, congiuntamente, "**le Parti**";

VISTI

- il D.M. 23 dicembre 2014 "Organizzazione e funzionamento dei musei Statali" e ss.mm. e ii;
- il DPCM 2 dicembre 2019 n.169 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
- l'art. 120 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio;
- la nota circolare n. 17461 del 9.06.2016 dell'Ufficio Legislativo Mibact che reca indirizzi applicativi in materia di sponsorizzazioni dei beni culturali;
- il D.M. 19 dicembre 2012, recante "Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazione di beni culturali e fattispecie analoghe o collegate";
- l'art. 134 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 (di seguito: "Codice dei Contratti");
- lo Statuto della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, approvato con D.M. del 23 marzo 2017;
- il D.P.C.M del 09/01/2024 di nomina dell'Arch. Renata Cristina Mazzantini quale Direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, registrato dalla Corte dei Conti il 12/02/2024, al n. 318;
- la nota assunta al protocollo n. 0013281-P del 18/07/2024, pervenuta dalla Direzione Generale Musei Servizio II del MiC;



PREMESSO

- che la Galleria è museo di rilevante interesse nazionale, dotato di autonomia organizzativa tecnico-scientifica, finanziaria e contabile, con sede in Viale delle Belle Arti 131, organizzata in sale espositive, laboratori, depositi, sale didattiche, spazi di servizio ed uffici;
- che la Galleria ha tra i propri compiti istituzionali la tutela, la valorizzazione e la promozione culturale del patrimonio artistico in gestione e la sua esposizione;
- che Galleria, per la migliore esplicazione delle sue finalità di tutela e di valorizzazione culturale, promuove lo sviluppo di collaborazioni istituzionali;
- che la Galleria ha tra i propri obiettivi il miglioramento della qualità e della fruizione dell'Istituto, mediante l'ampliamento delle risorse aggiuntive, nell'ambito della quale sono previste iniziative quali partnership con soggetti terzi finalizzate al sostentamento economico della Galleria;

VISTA

- la nota acquisita al protocollo n. 0003196-A del 4/11/2024 con la quale Anvideas ha formulato nei confronti della Galleria una proposta per una sponsorizzazione tecnica (**All. 1**), dell'importo massimo di € 6.000,00 (*seimila/00*) oltre IVA, consistente nella realizzazione del restauro della scultura di Edgardo Mannucci dal titolo "Idea n.2" (inv. 5624), (di seguito "**Progetto**") appartenente alle collezioni della Galleria;
- la Determina Dirigenziale n. 124 del 6/11/2024 (**All. 2**) con la quale la Galleria, nel valutare positivamente la suddetta proposta di sponsorizzazione, ha manifestato la volontà di formalizzarne i termini e le condizioni nell'ambito di apposito contratto con Anvideas;
- la relazione preliminare tecnica effettuata dal Laboratorio di Restauro del 16/10/2024 acquisita al Prot. n. 0003261-A del 6/11/2024 (**All. 3**) sullo stato conservativo dell'opera e sulle necessità individuate in merito agli interventi di restauro.

Art. 1 (Premesse)

1.1 le Parti con il presente contratto intendono disciplinare i termini e le condizioni della citata sponsorizzazione;

1.2 che le Parti intendono che la collaborazione di cui alla presente convenzione sia di tipo non esclusivo e quindi, fermi restando gli impegni reciprocamente assunti in base al presente accordo, le Parti potranno avviare e sviluppare collaborazioni con soggetti terzi che abbiano anche le stesse finalità e lo stesso oggetto della collaborazione prevista nel presente accordo, senza alcun preavviso o richiesta di autorizzazione preventiva.

1.3 Le premesse e considerazioni, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 (Oggetto)

2.1 Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione tecnica a spese di Anvideas del Progetto di restauro dell'opera "Idea n.2" di Edgardo Mannucci, appartenente alla collezione della Galleria.





2.2 In particolare, la realizzazione del restauro comprese le fasi di movimentazione dell'opera per il trasporto presso il laboratorio privato situato all'esterno della Galleria, saranno svolte, come di concerto con la Galleria, da Carlo Usai, appositamente incaricato con separato ed allegato contratto da Anvideas.

2.3 La copertura assicurativa dell'opera per il periodo di restauro previsto all'esterno della Galleria, presso il laboratorio di Carlo Usai sito a Roma in Via Buonarroti 39, comprese le fasi trasporto, è a carico della Galleria.

2.3 Sarà garantita l'opportuna visibilità ad Anvideas in occasione della mostra "Il tempo del Futurismo" (dal 2 dicembre 2024 al 28 febbraio 2025), durante la quale l'opera sarà esposta corredata da didascalia recante la menzione dell'avvenuto sostegno al restauro da parte di Anvideas Srl.

Art. 3

(Soggetti responsabili)

3.1 Le Parti individuano ciascuna la propria struttura, unità organizzativa e soggetti responsabili per l'esecuzione del presente contratto.

3.2 A tal fine indicano per la Galleria la responsabile nella persona della Dr.ssa Elena Bastia, responsabile dell'Ufficio Marketing. La responsabile scientifica del progetto di restauro è indicata nella persona della storica dell'arte Dr.ssa Chiara Stefani e la direzione tecnica dell'intervento di restauro è affidata alla Dr.ssa Chiara Merucci, Funzionario Restauratore Conservatore in servizio presso la Galleria. Per Anvideas è responsabile il Dott. Sergio Gamba.

Art. 4

(Durata)

4.1 Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e fino alla conclusione del Progetto di restauro e della relativa attività di promozione prevista dall'articolo 5.

4.2 Il Progetto di restauro avrà durata dal 12 novembre al 29 novembre 2024, data di riconsegna dell'opera alla Galleria.

4.3 L'opera di Edgardo Mannucci sarà esposta durante l'intera durata della mostra temporanea "Il tempo del Futurismo" (2 dicembre 2024- 28 febbraio 2025).

4.4 È escluso il rinnovo tacito del contratto

Art. 5

(Obblighi dello Sponsor)

5.1 Lo Sponsor, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, si obbliga ad eseguire a sua cura e spese e, quindi, gratuitamente nei confronti dello Sponsee, una sponsorizzazione tecnica consistente nella progettazione e realizzazione del Progetto richiamato in premessa e ulteriormente definito nell'ambito dell'articolo 2.

5.2 Le Parti, di conseguenza, si danno reciprocamente atto che l'esecuzione e il completamento delle attività ricadenti nel Progetto non potranno comportare alcun tipo di costo od oneri a carico della Galleria, ad esclusione della copertura assicurativa dell'opera esclusivamente al periodo in cui essa





sarà oggetto di restauro, incluse le fasi di trasporto dell'opera presso il laboratorio privato esterno alla Galleria.

5.3. Lo Sponsor, a garanzia della miglior tutela dell'opera "Idea n.2" di cui all'art. 2, assicura la progettazione e la realizzazione del Progetto da parte del restauratore Carlo Usai come da allegato documento di preventivo di spesa e progetto di restauro (**All. 4**) e sulla base di accordo tra lo Sponsor e il professionista, il cui preventivo accettato e validato viene allegato al presente atto costituendone parte integrale e sostanziale. Si dà atto, inoltre, che per l'esecuzione del medesimo incarico, è stata acquisita dalla Galleria puntuale dimostrazione documentale circa la sussistenza in capo alla Società incaricata del restauro dei pertinenti requisiti di capacità tecnico-professionale e di comprovata esperienza.

5.4 Resta inteso, inoltre, che in attuazione dell'incarico di cui al precedente comma, il professionista incaricato dovrà presentare alla Galleria opportuna documentazione (fotografica, diagnostica e testuale) sulle attività legate al restauro, in ogni fase esecutiva, ovvero prima durante e dopo l'intervento di restauro), sulle attività legate al restauro che interesseranno l'opera "Idea n.2", consentendo la trasparente supervisione e verifica da parte della medesima Galleria sull'esito dei lavori legati al Progetto.

5.5 Lo Sponsor mette a disposizione della Galleria adeguati strumenti informativi per la menzione del marchio sul materiale informativo legato al Progetto, ai fini dell'attuazione degli obblighi previsti dall'art. 6.

5.6 Lo Sponsor dichiara che il marchio o logotipo scelto, messo a disposizione di Galleria, è nella propria esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di tutela dei segni distintivi. In ogni caso, lo Sponsor dichiara di manlevare la Galleria da qualsivoglia pretesa o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi nei confronti della Galleria per l'utilizzo dei segni di cui al comma precedente.

5.7 È a carico dello Sponsor il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, nonché il pagamento di imposte, tasse e oneri comunque derivanti dall'esecuzione del contratto di sponsorizzazione o previsti da leggi e/o regolamenti.

5.8 Lo Sponsor si impegna a sottoporre alla Galleria eventuali materiali di comunicazione e promozione che verranno realizzati recanti logo della Galleria e riferimenti dell'istituzione, per presa visione e approvazione prima della loro diffusione.

Art. 6 (Obblighi dello Sponsee)

6.1 Lo Sponsee, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, si impegna a:

- a) corrispondere allo Sponsor un numero di 2 cataloghi della mostra;
- b) mettere a disposizione dello Sponsor 4 inviti all'inaugurazione della mostra e un numero di 20 biglietti d'ingresso gratuiti. Lo Sponsor potrà comunicare nominativi e richieste alla Galleria.
- c) dare la possibilità allo Sponsor, nelle modalità che vorrà eventualmente individuare, di utilizzare e promuovere lo status di *Sponsor tecnico* del Progetto attraverso propri canali di promozione e marketing.



Art. 7
(Manleva)

7.1 Anvideas manleva espressamente e tiene indenne la Galleria da qualsiasi pretesa o azione e da qualunque onere e/o responsabilità nei confronti di terzi per impegni ed obbligazioni relative allo svolgimento di quanto previsto nel presente contratto. Anvideas è tenuta all'osservanza ed alla piena applicazione delle norme derivanti dalla legislazione in materia di assicurazioni contro infortuni sul lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie, diritto d'autore e proprietà intellettuale, autorizzazioni e licenze, ed ogni altra normativa o regolamentazione eventualmente connessa alle prestazioni ed obbligazioni del presente contratto, manlevando e tenendo indenne la Galleria da qualsiasi pretesa o azione anche processuale a ragione dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori ed aventi diritto a qualsiasi titolo, nonché intervenendo negli eventuali relativi giudizi.

Art. 8
(Recesso e Risoluzione)

8.1 Le Parti, con preavviso di 30 giorni, comunicato ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, possono recedere dal presente contratto, per cause sopravvenute e/o eccezionali e/o motivi di pubblico interesse che non consentano allo Sponsee la realizzazione del Progetto. Fatte salve le ulteriori disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. per grave inadempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 9
(Riservatezza e tutela dei dati personali)

9.1 Le Parti convengono che i termini e le condizioni del contratto sono strettamente confidenziali e non potranno essere divulgati a terzi senza il consenso scritto dell'altra Parte.

9.2 Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuna per quanto di propria competenza, a richiedere espressamente ai propri dirigenti, dipendenti e consulenti di non formulare pubblicamente, anche attraverso interviste concesse agli organi di informazione, giudizi o dichiarazioni che, comunque, possano arrecare nocimento al prestigio delle Parti e ad adottare, in caso di inadempimento, le opportune iniziative, salvo quelle di competenza specifica della Parte danneggiata.

9.3 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, il "Regolamento") e dal D. Lgs. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018 ("Codice Privacy"), con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle stesse e comunque connessi con il presente contratto inclusi i dati di contatto (e-mail e numero di telefono) dei referenti contrattuali, saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi e per le comunicazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del presente contratto. Il conferimento dei dati è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

9.4 Le Parti si impegnano a non diffondere i rispettivi dati personali e a custodirli - in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal Regolamento e dalla vigente normativa in materia



di tutela dei dati personali - in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati. Tali dati potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati, con sede in Italia e all'estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del presente Contratto per le medesime finalità di cui al punto precedente.

9.5 Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente contratto esse agiscono in qualità di autonomi titolari e hanno il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dal Regolamento.

Art. 10

(Clausola generale di rinvio)

10.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alla normativa di legge applicabile in materia.

Art. 11

(Controversie e Foro competente)

11.1 In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora ciò non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Roma.

Art. 12

(Disposizioni finali)

12.1 Il presente contratto è novativo di ogni eventuale e precedente accordo, scrittura ed intesa tra le parti, relativi all'oggetto del contratto medesimo.

12.2 L'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno regolate dal diritto italiano; per quanto non espressamente previsto le Parti richiamano le disposizioni del Codice Civile e la specifica normativa vigente in materia.

12.3 Il presente contratto rappresenta la manifestazione integrale delle volontà delle Parti, sia per quanto riguarda ogni sua singola clausola sia per quanto riguarda tutte le clausole nel loro insieme, pertanto, qualora una o più clausole dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci tra le Parti, detta nullità o inefficacia non investirà le clausole valide ed efficaci ovvero la restante parte del contratto.

12.4 Qualsiasi modifica del presente contratto potrà essere effettuata e provata esclusivamente per iscritto.

12.5 Ogni comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere inviata ai rappresentanti di ciascuna Parte di seguito indicati: se indirizzata alla Galleria, alla c.a. della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, Direttrice Arch. Renata Cristina Mazzantini, Pec: gan-amc@pec.cultura.gov.it, se indirizzata a Anideas alla c.a. del Dott. Sergio Gamba, Pec: anideas@pec.it.

12.6 La circostanza che le Parti non abbiano esercitato, in un qualsiasi momento, un diritto loro riconosciuto dal contratto o non abbiano richiesto all'altra Parte l'esecuzione di qualsiasi obbligazione sorta ai sensi del contratto, non potrà in nessun caso essere interpretata come una rinuncia espressa o





tacita al diritto di avvalersi in futuro di tale diritto, né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle obbligazioni dell'altra Parte.

Si allegano:

- All. 1** – proposta di sponsorizzazione
- All. 2** – determina dirigenziale
- All. 3** – relazione preliminare del progetto di restauro
- All. 4** – preventivo di spesa e progetto delle attività di restauro prodotto da Carlo Usai

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Roma,

Per la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea
La Direttrice Arch. Renata Cristina Mazzantini

Per Anvideas Srl
Il Legale Rappresentante Dott. Sergio Gamba

ANVIDEAS Srl
Via Fatebenefratelli, 19 - 20121 Milano, Italy
P.I./C.F. 06278100968
anvideas@pec.it | SDI: USAL8PV